

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre**

Prot. n. 4612/M350

Roma, 8 marzo 2004

OGGETTO: Art. 99 c.d.s. (1). Rilascio fogli di via. Istruzioni applicative.

Pervengono a questa sede segnalazioni in ordine ad accertate difficoltà, da parte dei possessori di fogli di via, di condurre i propri veicoli in destinazioni ubicate oltre confine, atteso che le autorità doganali provvedono al ritiro della targa provvisoria al confine di Stato ogni qualvolta il foglio di via non contenga l'indicazione della destinazione all'estero.

Al riguardo appare anzitutto opportuno evidenziare che la validità del foglio di via e della relativa targa provvisoria non può ritenersi limitata alla sola circolazione sul territorio italiano sino al confine di Stato, bensì per tutto il tragitto complessivamente necessario per il raggiungimento della destinazione all'estero.

Infatti, ai sensi degli art. 35 e 36 della Convenzione sulla circolazione stradale, adottata a Vienna l'8 novembre 1968 (in S.O.G.U. n. 174 del 27 luglio 1995) (2), ciascuna Parte contraente è tenuta a consentire la circolazione sul proprio territorio dei veicoli immatricolati (anche temporaneamente) nel territorio di un'altra Parte contraente, a condizione che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un documento di circolazione.

Per quest'ultimo, inoltre, debbono essere rispettate talune condizioni minime, quali l'indicazione del numero di immatricolazione, la data di immatricolazione, il nome e il domicilio del titolare del documento, il nome o il marchio del costruttore del veicolo e il numero di telaio, nonché il periodo di validità quando l'immatricolazione sia temporanea.

Al riguardo, non v'è dubbio che il foglio di via e la relativa targa provvisoria, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s. (1), soddisfino appieno i descritti requisiti.

Ciò posto, al fine di evitare ulteriori disagi per l'utenza, appare opportuno che gli Uffici in indirizzo rilascino, in aggiunta al foglio di via (corrispondente al foglio n. 3 del modello TT 2119) una attestazione, redatta su carta intestata dell'Amministrazione e conforme al modello allegato alla presente circolare, contenente:

- l'intestazione dell'Ufficio;
- la data e il numero di protocollo;
- il numero di targa provvisoria;
- le generalità dell'utente;
- la categoria, la fabbrica e il tipo, il numero di telaio e la massa complessiva a pieno carico e la massa a vuoto del veicolo;
- il luogo di partenza in Italia ed il luogo di destinazione all'estero;
- la validità temporale;
- la prescrizione che il veicolo non può trasportare carichi.
- gli estremi della direttiva CE sulle emissioni inquinanti cui il veicolo risulta rispondente;
- il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario addetto.

Nel richiamare gli Uffici in indirizzo alla puntuale osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare, si rappresenta la necessità che il Ministero dell'Interno e l'Agenzia delle Dogane, che leggono per conoscenza, assicurino la massima diffusione della presente presso gli organi di polizia e le competenti autorità doganali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero

Allegato alla circolare 8.3.2004, prot. n. 4612/M350

Ufficio Provinciale della Motorizzazione di

(n. di protocollo e data)

TARGA

ATTESTAZIONE

(da esibire unitamente al foglio di via rilasciato ai sensi dell'art. 99 c.d.s.)

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra nato/a a
il e residente a in Via, n.,
in qualità di [1] di [2], con sede in [3]
....., proprietario/a del veicolo:
- categoria:
- fabbrica e tipo:

- numero di telaio:
- massa complessiva a pieno carico:
- massa a vuoto (tara):
- è autorizzato a raggiungere la seguente destinazione:
- con partenza da:
- per motivi di
- munito della targa provvisoria e del relativo foglio di via rilasciato ai sensi dell'art. 99 c.d.s. e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- non è ammesso il trasporto di carichi;
- [4]
- Detta autorizzazione ha validità di gg. [5] decorrenti dalla data del
- Si attesta altresì che il veicolo risulta rispondente alla seguente direttiva comunitaria in materia di emissioni inquinanti:

(timbro dell'Ufficio e firma del funzionario addetto)

NOTE:

- [1] Indicare la qualità rivestita dall'interessato nell'ambito dell'organizzazione della persona giuridica proprietaria del veicolo;
- [2] Indicare la denominazione della persona giuridica proprietaria del veicolo;
- [3] Indicare l'indirizzo completo del luogo ove ha sede la persona giuridica proprietaria del veicolo.
- [4] Indicare, ove ricorra, le ulteriori prescrizioni necessarie.
- [5] Indicare a numeri e a lettere i giorni di validità.

- (1) Vedasi "codice della strada" pag. 099.00.00 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.04/44.
- (2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 009331 o "la patente di guida" pag. 63.03.00.

sintesi Foglio di via e relativa targa provvisoria sono validi sul territorio italiano sino al confine di Stato e su tutto il tragitto necessario per il raggiungimento della destinazione all'estero (artt. 35 e 36 Convenzione sulla circolazione stradale, adottata a Vienna l'8.11.1968), se sono soddisfatte le seguenti condizioni (art. 99 CDS): indicazione del numero di immatricolazione, data di immatricolazione, nome e domicilio del titolare del documento, nome o marchio del costruttore del veicolo e numero di telaio, periodo di validità quando l'immatricolazione è temporanea.

Per "snellire" i controlli delle autorità doganali, gli uffici DTTSIS rilasceranno, in aggiunta al foglio di via, un'attestazione su carta intestata dell'Amministrazione e conforme a specifico allegato, contenente:

- intestazione dell'ufficio,
- data e numero di protocollo,
- numero di targa provvisoria,
- generalità dell'utente,
- categoria, fabbrica e tipo, numero di telaio, massa complessiva a pieno carico e massa a vuoto del veicolo,
- luogo di partenza in Italia e luogo di destinazione all'estero,
- validità temporale,
- prescrizione che il veicolo non può trasportare carichi,
- estremi della direttiva CE sulle emissioni inquinanti cui il veicolo risulta rispondente,
- timbro dell'ufficio e firma del funzionario addetto.